

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-4268 del 24/07/2025
Oggetto	Diniego di rinnovo con cambio di titolarità di concessione di acqua pubblica sotterranea ad uso irrigazione agricola. Disposizione di cessazione di derivazione, ripristino dei luoghi e pagamento canoni non corrisposti COMUNE: Medicina (BO) RICHIEDENTE: Ditta individuale Aldrovandi Giorgio CODICE PRATICA N. BO01A0451/06RN01
Proposta	n. PDET-AMB-2025-4440 del 24/07/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	LEONARDO PALUMBO

Questo giorno ventiquattro LUGLIO 2025 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, LEONARDO PALUMBO, determina quanto segue.



AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

OGGETTO: Diniego di rinnovo con cambio di titolarità di concessione di acqua pubblica sotterranea ad uso irrigazione agricola.

Disposizione di cessazione di derivazione, ripristino dei luoghi e pagamento canoni non corrisposti

COMUNE: Medicina (BO)

RICHIEDENTE: Ditta individuale Aldrovandi Giorgio

CODICE PRATICA N. BO01A0451/06RN01

IL DIRIGENTE

Richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del DLgs 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;
- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;
- la DGR n. 2291/2021 di approvazione della revisione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale

dell'Agenzia con Delibera n. 130/2021 che descrive l'organigramma aggiornato delle Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 94/2023 di revisione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 26/2024 che istituisce gli incarichi di funzione in applicazione del CCNL Comparto Sanità;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 103/2024 che conferisce l'incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a Leonardo Palumbo;

- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana n. 406/2024 che con decorrenza dal 01/06/2024 approva la modifica dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area e conferisce gli Incarichi di Funzione, con particolare riferimento al Polo specialistico Demanio idrico Acque e Suoli con delega alla firma degli atti autorizzativi relativi ai procedimenti di perforazione di pozzi e degli atti a rilevanza amministrativa;

Viste le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;

- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;

- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;

- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;

- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

- il Piano di Tutela delle Acque e relative Norme attuative (PTA), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Bologna e relative Norme attuative (PTCP), approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013;

- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015 e n. 2293/2021, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021 e 2021-2027;

- le Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po in riferimento alla *Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle*

derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano ("Direttiva Derivazioni"), che ha assunto carattere vincolante per tutte le nuove domande di concessione di acque pubbliche e quelle di rinnovo, presentate a partire dalla data del 28/02/2018 e di indirizzo per quelle antecedenti;

- la Delibera n. 4/2021 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino del Fiume Po che adotta il Piano di Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po (II° aggiornamento) per il ciclo 2021 - 2027;

- il Decreto del Segretario generale n. 94/2022 dell'Autorità di bacino del Fiume Po di adozione delle misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione definitiva del II° aggiornamento del Piano di Gestione Acque;

Viste le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna 20 novembre 2001, n. 41, (RR 41/2001) come confermato dalla LR n. 6/2004;

- la LR n. 7/2004 e s.m.i;

- il RR 4/2005;

- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;

- le DGR n. 2363/2016 e 714/2022 di semplificazione dei procedimenti concessori;

Preso atto che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

Preso atto che la Regione Emilia Romagna, come oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;

- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR 1792/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;

- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a € 51,65 e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;
- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00 il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

Preso atto delle D.G.R. n. 1237/2016 e n. 1602/2016 in merito alle disposizioni per la restituzione delle cauzioni a garanzia delle concessioni di demanio idrico;

Vista l'istanza assunta al protocollo in data 29/12/2006 con il n. PG/2006/1080441, presentata dalla ditta Zanni Liliana, C.F. ZNNLLN49R57G972P, con sede legale in Comune di Medicina (BO), via Chiesina, 935/A, nella persona del suo legale rappresentante, con cui viene richiesto il rinnovo con cambio di titolarità della concessione preferenziale di derivazione di acqua pubblica sotterranea mediante 1 pozzo esistente profondo 150 m dal p.c., in Comune di Medicina (BO), ad uso irrigazione agricola, con una portata massima di 3 l/s, per un volume annuo massimo di prelievo di 1.000 mc, rilasciata con determinazione n. 7478 del 29/05/2006 (pratica BO01A0451/06RN01);

Dato atto che la ditta Zanni Liliana, C.F. ZNNLLN49R57G972P, con sede legale in Comune di Medicina (BO), via Chiesina, 935/A, risulta cessata 15/07/2017;

Vista la comunicazione assunta al protocollo in data 14/04/2025 con il n. PG/2025/70219 con cui viene documentato e richiesto:

- il cambio di titolarità da assentire a:
 - ditta individuale Aldrovandi Giorgio, C.F. LDRGRG56T14F083V, con sede legale in Comune di Medicina (BO), via Bandite, 643/A, per subentro nella proprietà del terreno ove è presente il pozzo, ubicato sul terreno censito al catasto del Comune di Medicina al Foglio 172 Mappale 108 a far data dal 13/06/2007;
- di avvalersi dell'eccezione di prescrizione per i canoni degli anni dal 2001 al 2019 ai sensi art. 2948, comma 1, punto 4 del Codice Civile;

Richiamata la determinazione n. 7478 del 29/05/2006, con la quale è stata assentita alla ditta Passatempo Vittorio, C.F. PSSVTR41H08F083W, con sede legale in Comune di Medicina (BO), via Bandite, 1085/A, nella persona del suo legale rappresentante, la

concessione preferenziale di derivazione di acqua pubblica sotterranea con un pozzo di profondità di 150 m dal p.c., in Comune di Medicina (BO), ad uso irrigazione agricola, con scadenza 31/12/2005 (pratica B001A0451);

Considerato che:

- l'uso per il quale è stato richiesto il rinnovo con cambio di titolarità è assimilabile all'uso "irrigazione agricola ai sensi dell'art. 152 commi 1 e 2, lett. a) della L.R. n.3/1999;

- la derivazione **non è ubicata** all'interno Sistema regionale delle aree protette e **non rientra** nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

Vista la richiesta di documentazione integrativa per l'avvio dell'istruttoria e le ricevute di pagamento degli oneri dovuti antecedentemente il rilascio della concessione del 23/04/2025 protocollo n. PG/2025/76402, inviata tramite PEC e che risulta regolarmente ricevuta;

Visto il successivo sollecito del 26/05/2025 protocollo n. PG/2025/96258, inviato tramite PEC e che risulta regolarmente ricevuto;

Stante la mancata trasmissione della documentazione richiesta Relazione idrogeologica e oneri pregressi dovuti entro il termine previsto, senza la quale non è possibile procedere con l'istruttoria di rilascio di concessione;

Considerato che ai sensi dell'art. 20 del RD n. 1775/1933 le concessioni passano da un titolare all'altro con l'onere dei canoni rimasti eventualmente insoluti;

Ritenuto di accogliere l'eccezione di prescrizione per gli anni dal 2001 al 2019 ai sensi della nota NP/2008/3950 del 27/02/2008 del Servizio Affari Generali, Giuridici e Programmazione Finanziaria della Regione Emilia Romagna;

Accertato che l'importo dei canoni di concessione non corrisposti è pari ad **€ 60,94**, comprensivi degli interessi legali dovuti, così come dettagliato nella tabella allegata:

Annualità	Canone determinato	Importi versati	Importi dovuti	Interessi legali	Totale da pagare
2020	€ 12,28	€ 0,00	€ 12,28	€ 1,15	€ 13,43
2021	€ 12,24	€ 8,59	€ 3,65	€ 0,34	€ 3,99
2022	€ 12,68	€ 0,00	€ 12,68	€ 1,14	€ 13,82
2023	€ 14,14	€ 0,00	€ 14,14	€ 0,97	€ 15,11
2024	€ 14,24	€ 0,00	€ 14,24	€ 0,35	€ 14,59
TOTALE	€ 65,58	€ 8,59	€ 56,99	€ 3,95	€ 60,94

Considerato che la Ditta Zanni Liliana, C.F. ZNNLLN49R57G972P, a garanzia della concessione ha versato in data 04/12/2006 € 51,65 quale deposito cauzionale a favore di "Regione Emilia Romagna" ai sensi della L.R.3/1999, art 154;

Ritenuto che, per quanto riguarda gli aspetti di propria competenza, l'Amministrazione concedente debba procedere con:

- Il diniego dell'istanza di rinnovo di concessione;
- Il diniego dell'istanza di cambio di titolarità di concessione;
- la disposizione di cessazione della derivazione di acqua pubblica;
- la disposizione di pagamento dei canoni di concessione non corrisposti dal 2020 al 2024 per un importo complessivo di 60,94;

Ritenuto inoltre che debba essere disposta la rimozione dell'opera di presa, la cementazione della colonna per impedire il contatto delle acque superficiali con le falde e il confinamento delle medesime nel sito originario, nonché il ripristino dei luoghi secondo la destinazione d'uso corrente, così come dettagliato nell'allegato 1 - PRESCRIZIONI DI CHIUSURA POZZO, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art.10 bis della L.241/90 così come coordinata ed aggiornata con le modifiche introdotte della L. 15/2005, sono stati comunicati con nota n. PG/2025/96258 del 26/05/2025 i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza in oggetto;

- nei termini previsti del sopra richiamato art. 10 bis, la ditta istante non ha provveduto a trasmettere osservazioni in merito alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;

Preso atto dell'istruttoria eseguita dal Tecnico del Servizio all'uopo incaricato come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

Attestata la regolarità amministrativa;

Visto il D.lgs. 33/2013 e s. m. i. ed il piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza Arpae;

DETERMINA

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa,

1) di stabilire **il diniego** dell'istanza di rinnovo di concessione richiesta dalla ditta Zanni Liliana, C.F. ZNNLLN49R57G972P, con sede legale in Comune di Medicina (BO), via Chiesina, 935/A, nella persona del suo legale rappresentante, assunta agli atti al Protocollo n. PG/2006/1080441 del 29/12/2006 relativa alla concessione rilasciata con determinazione n. 7478 del 29/05/2006 per derivare acqua pubblica sotterranea, in Comune di Medicina (BO), mediante 1 pozzo profondo 150 m dal p.c., sul terreno identificato catastalmente al Foglio 172, mappale 108, per uso irrigazione agricola;

2) di stabilire **il diniego** dell'istanza di cambio di titolarità di concessione richiesta dalla ditta individuale Aldrovandi Giorgio, C.F. LDRGRG56T14F083V, con sede legale in Comune di Medicina (BO), via Bandite, 643/A, nella persona del suo legale rappresentante, assunta agli atti al Protocollo n. PG/2025/70219 del 14/04/2025;

3) di disporre la cessazione immediata del prelievo e la **rimozione dell'opera di presa e ripristino dei luoghi** mediante:

- rimozione dell'opera di presa, la cementazione della colonna per impedire il contatto delle acque superficiali con le falde e il confinamento delle medesime nel sito originario, nonché il ripristino dei luoghi secondo la destinazione d'uso corrente, così come dettagliato nell'allegato 1 - PRESCRIZIONI DI CHIUSURA POZZO, parte integrante e sostanziale del presente atto;

4) di disporre il **pagamento del canone di concessione** delle annualità dal 2020 al 2024, per l'uso assimilabile a irrigazione agricola così come stabilito nella determinazione n. 7478 del 29/05/2006, per un importo di € 60,94 comprensivo degli interessi legali dovuti, da corrispondere mediante versamento a favore di "Regione Emilia-Romagna - Demanio Idrico";

5) di **presentare a questa amministrazione entro il termine di 60 giorni** dalla notifica dell'atto:

- Relazione Tecnica a firma congiunta con il professionista incaricato di eseguire i lavori di ripristino, asseverante il rispetto delle disposizioni stabilite al precedente punto 3) e accompagnata da documentazione fotografica;

- copia di attestazione dell'avvenuto pagamento dei canoni pregressi di concessione di cui al precedente punto 4);

6) di stabilire che, **in caso di mancato pagamento** della somma dovuta **saranno dovuti gli interessi di legge** e che questa

amministrazione attiverà le **procedure per il recupero del credito**, secondo quanto previsto dall'art.51 della LR 22 Dicembre 2009 n.24 e l'incameramento del deposito cauzionale versato; fatta salva l'adozione di eventuali e ulteriori provvedimenti a tutela del pubblico interesse;

7) di stabilire che, in caso di mancato corretto ripristino dei luoghi questa amministrazione attiverà le procedure per l'accertamento di derivazione abusiva di acqua pubblica, ovvero senza titolo di concessione o di autorizzazione, ai sensi dell'art. 17 del Regio Decreto n. 1775 del 1933 e s.m.i., e l'incameramento del deposito cauzionale versato, nonché le procedure per l'esecuzione d'ufficio del ripristino dei luoghi con oneri a carico del concessionario, ai sensi dell'art. 35 comma 6 del R. R. 41/2001;

8) di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza, durante l'esecuzione dei lavori di cessazione dell'utenza e ripristino dei luoghi;

9) di notificare il presente provvedimento al richiedente;

10) di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpa e alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s. m. i.;

11) di dare atto che il responsabile del procedimento è il titolare dell'Incarico di Funzione del Polo specialistico Demanio Idrico Acque e Suoli - Ubaldo Cibir;

12) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Leonardo Palumbo

ALLEGATO 1 - PRESCRIZIONI DI CHIUSURA POZZO

Tombamento del pozzo

A) rimozione dei manufatti tecnologici eventualmente presenti all'interno del pozzo: tubazioni, pompe, cavi etc.;

B) lavaggio e pistonaggio del pozzo fino alla profondità di perforazione; misura del livello statico della falda dopo un opportuno periodo di attesa sufficiente al ripristino delle condizioni idrostatiche;

C) al fine di impedire il movimento verticale dell'acqua, sia all'interno del pozzo che nello spazio anulare compreso tra il foro e la camicia di rivestimento, dovranno essere eseguite le seguenti operazioni:

- dal fondo pozzo al tetto dell'acquifero drenato si dovrà procedere al riempimento completo del tubo di rivestimento con una miscela bentonitica in grani. In corrispondenza dei tratti non filtranti, potrà essere usata boiaccia cementizia mista a bentonite. La cementazione della miscela dovrà essere tale da prolungarsi, senza segregazioni, all'interno del tubo, per l'intera lunghezza interessata;
- la miscela bentonitica dovrà essere pompata con pressione sufficiente, dal basso verso l'alto, partendo da fondo pozzo, attraverso un tubo di lunghezza e di diametro adeguato, provvisto all'estremità di un idoneo tampone o packer, ove possibile. Quest'ultimo dovrà essere ben posizionato al di sopra del tetto dell'acquifero drenato. Il materiale di iniezione dovrà essere sufficientemente fluido per passare attraverso i filtri della colonna e penetrare, fino a intasamento, sia nel dreno interposto con il foro, sia parzialmente nell'acquifero;
- dal tetto dell'acquifero drenato fino a bocca pozzo (vedi punto successivo) si procederà al riempimento della tubazione con boiaccia cementizia iniettata dal basso verso l'alto;
- la parte superiore, terminale della colonna di captazione dovrà essere rimossa per almeno 1,5 metri, provvedendo ad effettuare uno scavo di opportune dimensioni, maggiore del diametro di perforo. Sul fondo del medesimo, in continuità con la cementazione della colonna, si realizzerà una soletta per uno spessore di almeno 0,5 metri. Successivamente, fino al piano campagna, si dovrà realizzare una copertura, conformemente alla destinazione

d'uso finale del terreno e provvedere ad un idonea regimazione delle acque superficiali;

D) In caso di pozzi tubolari in cemento di grande diametro e bassa profondità captanti falde freatiche superficiali, procedere al riempimento del pozzo con miscela di materiale granulare di piccolo diametro, inerte, certificato, proveniente da cave autorizzate. E' vietato utilizzare materiale di rifiuto e/o proveniente da demolizioni.

Comunicazioni

E) Al fine di consentire l'espletamento delle verifiche e dei controlli sull'osservanza delle prescrizioni impartite, la ditta dovrà comunicare al Servizio la data di inizio delle operazioni di tombamento con un preavviso di almeno tre giorni lavorativi;

F) Alla fine dei lavori dovrà essere trasmessa una Relazione Tecnica di fine lavori e di asseverazione alle prescrizioni di chiusura, a firma congiunta del titolare di concessione e della ditta esecutrice.

G) Qualora in corso d'opera si rendesse necessario variare le modalità di esecuzione del tombamento del pozzo, per impedimenti strutturali del pozzo o per limitate condizioni operative di cantiere, tali variazioni dovranno essere adeguatamente illustrate (anche con video ispezione) e motivate nella Relazione Tecnica di fine lavori e di asseverazione alle prescrizioni di chiusura trasmessa al Servizio.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.